

Parte 2[^]

Regolamento procedimentale Settore Commercio in sede fissa

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE – Parte 2^

Commercio al dettaglio in sede fissa

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e competenze	pag.	23
Art. 2 – Tipologia degli esercizi commerciali	pag.	23
Art. 3 – Definizioni	pag.	24
Art. 4 – Requisiti di onorabilità	pag.	25
Art. 5 – Requisiti professionali	pag.	26
Art. 6 – Requisiti per i soggetti stranieri	pag.	27
Art. 7 – Superficie di vendita	pag.	27
Art. 8 – Subingresso e gestione di reparto	pag.	28

Capo II – Disposizioni merceologiche

Art. 9 – Settori merceologici	pag.	29
Art. 10 – Commercio all'ingrosso	pag.	29
Art. 11 – Tabella speciale monopoli	pag.	30
Art. 12 – Tabella speciale farmacie	pag.	30
Art. 13 – Tabella speciale distributori	pag.	31
Art. 14 – Vendita di armi	pag.	31
Art. 15 – Vendita materiale esplodente	pag.	31
Art. 16 – Vendita o noleggio audiovisivi	pag.	32
Art. 17 – Vendita cose antiche o usate	pag.	32
Art. 18 – Vendita oggetti preziosi	pag.	32

Capo III - Esercizi di vicinato

Art. 19 – Segnalazione esercizio di vicinato	pag.	35
--	------	----

Capo IV – Forme speciali di vendita

Art. 20 – Segnalazione forme speciali di vendita	pag.	36
--	------	----

Capo V - Medie strutture di vendita

Art. 21 – Richiesta autorizzazione media struttura di vendita	pag.	38
Art. 22 – Contestualità urbanistico - edilizia	pag.	38
Art. 23 – Conferenza comunale dei servizi	pag.	39
Art. 24 – Medie strutture atti dovuti	pag.	40
Art. 25 – Attivazione ed esposizione del titolo	pag.	40

Capo VI - Grandi strutture di vendita

Art. 26 – Autorizzazione	pag.	41
Art. 27 – Contestualità urbanistico - edilizia	pag.	42
Art. 28 – Istanza di autorizzazione	pag.	43
Art. 29 – Attivazione ed esposizione del titolo	pag.	44

Capo VII - Centri commerciali

Art. 30 – Strutture di vendita unitarie	pag.	45
---	------	----

Capo VIII - Sanzioni

Art. 31 – Accertamenti e sanzioni Capi da I a VII	pag.	46
---	------	----

Alimenti surgelati

Art. 32 – Disciplina speciale	pag.	47
-------------------------------	------	----

Parafarmacia

Art. 33 – Vendita medicinali da banco o automedicazione	pag.	48
Art. 34 – Attività di reparto	pag.	48
Art. 35 – Requisiti del reparto e magazzino	pag.	48
Art. 36 – Vigilanza, farmacovigilanza, sanzioni	pag.	49

Quotidiani e periodici

Art. 37 – Aspetti di carattere generale	pag.	50
Art. 38 – Obiettivi	pag.	50
Art. 39 – Ambito di applicazione e definizioni	pag.	50

Art. 40 – Requisiti soggettivi	pag.	51
Art. 41 – Autorizzazione punto di vendita esclusivo	pag.	51
Art. 42 – Autorizzazione punto di vendita non esclusivo	pag.	52
Art. 43 – Autorizzazione stagionale	pag.	52
Art. 44 – Vendita su aree pubbliche	pag.	53
Art. 45 – Distributori automatici	pag.	53
Art. 46 – Vendita senza autorizzazione	pag.	53
Art. 47 – Esposizione dell'autorizzazione	pag.	53
Art. 48 – Norme sanitarie ed urbanistiche	pag.	54
Art. 49 – Esercizio alla vendita	pag.	54
Art. 50 – Distanze minime	pag.	54
Art. 51 – Subingresso	pag.	55
Art. 52 – Trasferimento	pag.	55
Art. 53 – Ampliamento	pag.	56
Art. 54 – Cessazione	pag.	56
Art. 55 – Orari di vendita	pag.	56
Art. 56 – Revoca dell'autorizzazione	pag.	56
Art. 57 – Informazione	pag.	57
Art. 58 – Accertamento e sanzioni	pag.	57

Vendite straordinarie

Art. 59 – Riferimenti e definizioni	pag.	58
Art. 60 – Vendite di liquidazione	pag.	58
Art. 61 – Saldi di fine stagione	pag.	59
Art. 62 – Vendite promozionali	pag.	59
Art. 63 – Vendite sottocosto	pag.	59
Art. 64 – Informazioni a tutela del consumatore	pag.	61
Art. 65 – Sanzioni	pag.	61

Detenzione e vendita animali

Art. 66 – Autorizzazione	pag.	63
Art. 67 – Requisiti strutturali per attività toelettatura animali	pag.	63
Art. 68 – Obblighi e divieti	pag.	64
Art. 69 – Commercio di cani	pag.	64
Art. 70 – Commercio di gatti	pag.	65
Art. 71 – Caratteristiche delle gabbie	pag.	65
Art. 72 – Controllo e sanzioni	pag.	66

Disposizioni finali

Art. 73 – Norme finali	pag.	67
------------------------	------	----

Commercio al dettaglio in sede fissa

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e competenze

1. In osservanza alla pianificazione urbanistica localizzativa, le presenti norme disciplinano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa su aree private in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente ed i relativi criteri ed indirizzi in materia.

2. La competenza procedurale è affidata al Responsabile SUAP e le autorizzazioni sono rilasciate a firma dello stesso.

3. La firma è posta congiuntamente con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale qualora l'insediamento commerciale sia attivato contestualmente con l'esecuzione di opere edilizie soggette a SCIA o permesso di costruire come di seguito meglio specificato.

Art. 2 – Tipologia degli esercizi commerciali

1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di vicinato non è previsto il rilascio di nessuna autorizzazione, ma occorre presentare la dovuta segnalazione come prescritto nelle disposizioni che seguono.

2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita, per l'apertura o per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

3. Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita,

- **Esercizio di vicinato**

V) Con superficie di vendita fino a 150 mq.

- **Media struttura di vendita alimentare (prevalente)**

MS1) con superficie di vendita da 151 mq. fino a 300 mq.

MS2) con superficie di vendita da 301 mq. fino a 600 mq.

MS3) con superficie di vendita da 601 mq. fino a 1.500 mq.

- **Media struttura di vendita non alimentare**

MS4) con superficie di vendita da 151 mq. fino a 300 mq.

MS5) con superficie di vendita da 301 mq. fino a 600 mq.

MS6) con superficie di vendita da 601 mq. fino a 1.500 mq.

- **Grande struttura di vendita**

G1) con superficie di vendita oltre 1.500 mq.

- **Struttura di vendita organizzata in forma unitaria**

C1) con superficie di vendita da 151 mq. fino a 600 mq.

C2) con superficie di vendita da 601 mq. fino a 1.500 mq.

C3) con superficie di vendita oltre 1.500 mq.

4. Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico - edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente (non concorrono all'unitarietà dei servizi gli standard a parcheggio qualora ceduti anche in parte in asservimento o all'uso pubblico).

5. Alla predetta tipologia sono riconducibili:

a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. In questa definizione sono compresi anche:

a1) il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;

a2) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;

a3) il "Factory Outlet Centre", costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di vendere prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, collezioni di anni precedenti, prodotti campionari e prodotti con piccoli difetti di produzione non nascosti alla clientela (cd. prodotti "fallati").

b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

6. Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria ai sensi del comma precedente deve essere verificato in ogni caso quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata.

7. Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti non è considerato struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e spazi pubblici anche in asservimento o ad uso pubblico che si caratterizzano come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.

8. E' considerata **dequalificante del sistema distributivo** la vendita al dettaglio di prodotti che necessitano di ampie superfici esterne a deposito o che hanno esposizioni visibili dalla pubblica che creano degrado dell'ambiente urbano e che a titolo non esaustivo di seguito si indicano:

- Carbone e legna combustibile;
- Carburanti e lubrificanti in genere;
- Legnami; materiale edile e di cantieristica;
- Sabbie e materiali arenari, cementi, laterizi, piastrelle, ecc.;
- Macchinari di movimentazione ed attrezzature tecniche produttive;
- Materiale siderurgico;
- Materiale usato e/o di recupero;
- Articoli correlati all'attività sessuale (sexy shop);
- Altri materiali che la Giunta Comunale ritenga d'inserire nell'elenco.

9. L'attivazione delle tipologie commerciali indicate nel presente articolo è subordinata alla condizione che sia rispondente alle indicazioni riportate nella componente commerciale del PGT.

10. In mancanza di indicazione specifica, la generica destinazione commerciale eventualmente riportata nello strumento urbanistico ammette l'insediamento dei soli esercizi di vicinato.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **settore merceologico**: l'ambito commerciale riferito ai prodotti alimentari o non alimentari;

- **apertura:** la costituzione di un esercizio commerciale al dettaglio realizzata mediante una nuova superficie di vendita;
- **modificazione:** la variazione di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;
- **variazione del settore merceologico:** la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
- **ampliamento:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita;
- **ampliamento eccessivo:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa;
- **accorpamento:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
- **concentrazione:** la costituzione di un esercizio commerciale al dettaglio mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;
- **trasferimento:** il cambiamento di sede di un esercizio commerciale al dettaglio nell'ambito del medesimo Comune;
- **rilocalizzazione:** il cambiamento di sede di un esercizio commerciale al dettaglio in un ambito sovracomunale.
- **preposto:** colui che dispone dei requisiti professionali in caso di persone giuridiche o fisiche.
- **area vasta:** per le grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è inferiore a 20.000 mq., il territorio costituito dai comuni contermini (prima corona) a quello in cui è previsto l'insediamento commerciale; per le grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è superiore a 20.000 mq., il territorio costituito dai comuni contermini (prima corona) e da quelli confinanti con questi ultimi (seconda corona) rispetto al comune in cui è previsto l'insediamento commerciale;
- **convenzione di area vasta:** accordo tra due o più comuni attraverso il quale le amministrazioni possono definire oneri, benefici e capacità di carico relativamente all'insediamento di una GSV;
- **perequazione territoriale d'area vasta:** metodo concertativo finalizzato ad una equa distribuzione dei costi e dei benefici derivanti dall'insediamento degli esercizi commerciali favorendo una prospettiva di sviluppo socio-economico, territoriale ed ambientale il più possibile condivisa tra i soggetti istituzionali interessati.

Art. 4 – Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita coloro che:

- a)** sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b)** hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c)** hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d)** hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e)** hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f)** sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011.

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 5 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta o delegata all'attività commerciale.

Art. 6 – Requisiti per i soggetti stranieri

1. Il SUAP, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività del commercio al dettaglio nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il SUAP può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Art. 7 – Superficie di vendita

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area interna ed esterna destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

2. E' considerata superficie di vendita anche l'area espositiva annessa all'esercizio commerciale sulla quale l'acquirente può liberamente muoversi per visionare il prodotto anche se su di essa non vengono effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione.

3. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra); è parimenti non considerata superficie di vendita l'area espositiva non direttamente accessibile dal punto di vendita purché sul posto non vengano effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione.

4. Al fine di determinare gli standard per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 150, comma 5 della l.r. n. 6/2010, nella superficie lorda di pavimentazione non si computano le aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori) Sono inoltre escluse dal computo le aree di sosta dedicate al movimento merci.

5. Ogni variazione della superficie di vendita deve essere preventivamente comunicata e qualora comporti il passaggio da una all'altra delle singole classi, di cui all'articolo 2 precedente, è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi in osservanza delle presenti norme.

6. La superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, viene incrementata, ai soli fini della valutazione degli effetti d'impatto, di una quantità pari alla metà della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto. In tal caso la superficie lorda di pavimentazione da computare è quella riferibile alla sola funzione commerciale con esclusione della altre funzioni urbanisticamente ammesse (intrattenimento, turismo, servizi, ecc.).

7. Al fine della possibile compatibilità insediativa, e su esplicita richiesta da parte degli interessati, la superficie di vendita degli esercizi che hanno per oggetto **esclusivamente** la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, autoveicoli, legnami, materiale edile, e simili) è computata nella misura di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimentazione (slp) e comunque nel rispetto della superficie commerciale insediabile e prevista dalle norme urbanistiche. Per i predetti insediamenti, la componente commerciale del PGT fornirà le indicazioni negoziali relativamente alle quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico.

8. Detta possibilità può essere attivata anche in strutture di vendita organizzate in forma unitaria e/o per singoli reparti di vendita. In quest'ultimo caso, la superficie dichiarata non può accogliere altri prodotti neanche in modo espositivo.

9. Nei predetti esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 114/98.

10. In attuazione della presente disposizione, il SUAP disporrà una verifica generale delle autorizzazioni in essere e/o rilasciate ex art. 24 della L. 426/71, classificando gli esercizi esistenti in base alle tipologie di cui al precedente articolo 2.

Art. 8 – Subingresso e gestione di reparto

1. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività purché sia in possesso dei requisiti morali e professionali e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso unitamente alla copia di acquisizione dell'azienda entro sette giorni lavorativi dall'avvenuto subentro.

2. Il subentrante per causa di morte, entro 15 giorni dal decesso del dante causa, deve comunicare la continuazione o la sospensione dell'attività commerciale che può svolgere qualora si trovi in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4 e con la condizione che entro un anno dal decesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Tale termine è prorogato dal responsabile SUAP quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il Responsabile SUAP ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.

3. Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al SUAP.

4. L'affido di un reparto deve avvenire tramite contratto scritto che ne definisca le caratteristiche e la durata. Da tale contratto non può derivare la realizzazione di un esercizio separato e/o con accessi autonomi.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate utilizzando il **modulo CUR** con gli allegati di cui sopra e quelli indicati nelle seguenti procedure.

Capo II - Disposizioni merceologiche

Art. 9 – Settori merceologici

1. L'attività di vendita al dettaglio è esercitata in relazione a due settori:

- **ALIMENTARE**
- **NON ALIMENTARE.**

2. La variazione dei settori merceologici è effettuata dai Comuni che procedono alla modifica delle relative autorizzazioni. Non costituisce variazione del settore merceologico anche la vendita di prodotti alimentari che occupano una superficie di vendita inferiore al 5% di quella complessivamente autorizzata per la vendita dei soli prodotti del settore non alimentare. La prima variazione è consentita dopo l'attivazione, anche parziale, della struttura di vendita. Le successive variazioni sono consentite dopo due anni dalla variazione precedente. Le variazioni dei settori merceologici per la GSV sono concesse previo parere della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio.

Art. 10 – Commercio all'ingrosso

1. Al fine di perseguire un'utilità sociale di alta qualità distributiva si dispone che in caso di esercizio promiscuo dell'attività all'ingrosso e al dettaglio su un'unica area o unico locale, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio.

2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:

- Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- Materiale elettrico;
- Colori e vernici, carte da parati;
- Ferramenta ed utensileria;
- Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- Articoli per il riscaldamento;
- Strumenti scientifici e di misura;
- Macchine per ufficio;
- Auto – moto – cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- Combustibili;
- Legnami;
- Materiali per l'edilizia.

la superficie di vendita al dettaglio è calcolata nella misura del 50% della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata. Per i predetti insediamenti, la componente commerciale del PGT fornirà le indicazioni negoziali relativamente alle quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico.

3. Nei predetti esercizi di vendita non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle tassativamente indicate, salvo che si chiedano ed ottengano le autorizzazioni di vendita di cui all'articolo 2 delle presenti disposizioni procedurali.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato alla presentazione della **CUR** ed al possesso dei soli requisiti morali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

5. Le comunicazioni per l'attivazione, la modifica della superficie di vendita ed il trasferimento dell'attività di solo commercio all'ingrosso, le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale ed il cambiamento del preposto, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR** con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.

6. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate il giorno dopo il ricevimento della CUR da parte del SUAP.

7. La compatibilità insediativa e la tipologia d'esercizio del commercio all'ingrosso sono disciplinate dalla componente economica commerciale del PGT.

Art. 11 – Tabella speciale monopoli

1. Per i soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è rimasta in vigore la seguente tabella speciale:

Tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio

- Articoli per fumatori;
- Francobolli da collezione e articoli filatelici;
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
- Tessere prepagate per servizi vari;
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatta, portachiavi e simili.
- Pellicole foto cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigierie e borsetteria);
- Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili;
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi;
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
- Carte geografiche stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzati;
- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;
- Fiori e piante artificiali;
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
- Orologi a batteria in materiali non preziosi;
- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

Art. 12 – Tabella speciale farmacie

1. Per i soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è rimasta in vigore la seguente tabella speciale riferita alle farmacie:

Tabella speciale per i titolari di farmacie

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda - biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;

- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastiche contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

Art. 13 – Tabella speciale distributori

1. Per quanto attiene la vendita al dettaglio presso i distributori di carburanti, la legge dispone che i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della distribuzione di carburanti a uso autotrazione hanno titolo di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

Le condizioni poste sono:

- il possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
- l'attivazione di appositi locali igienicamente idonei;
- il consumo immediato dei prodotti alimentari è consentito con esclusione del servizio;
- la superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per i negozi di vicinato in ragione della dimensione demografica del Comune.

Art. 14 - Vendita di armi

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Per armi si intendono:*
 1. *le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;*
 2. *le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.*
- *Non si possono porre comunque in vendita, senza licenza del Questore.*
- *La licenza non può essere ceduta ed è valida per i locali in essa indicati.*
- *E' ammessa la rappresentanza nella conduzione.*
- *Il commerciante non può trasportare armi fuori del proprio negozio senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.*
- *Il commerciante è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.*
- *I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.*

Art. 15 - Vendita materiale esplodente

1. La vendita di materiali esplodenti, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato vendere dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego.*

- *Senza licenza del Prefetto è vietato vendere polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nel punto precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.*
- *È vietato senza licenza del Prefetto, vendere polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.*
- *Le licenze per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state rilasciate e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.*
- *È consentita la rappresentanza.*
- *È vietato vendere prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'Interno.*
- *Gli esercenti le rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.*
- *I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.*
- *È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.*
- *Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia non si applicano alle materie esplodenti di V^a categoria, gruppo D e gruppo E.*

Art. 16 - Vendita o noleggio audiovisivi

1. La vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo di audiovisivi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.*

Copia dell'avviso presentato alla Questura deve essere inoltrato al SUAP.

Art. 17 - Vendita cose antiche o usate

L'articolo 6, del DLgs 222 del 25 novembre 2016, ha abrogato la necessità di presentare la dichiarazione preventiva al Sindaco per esercitare la vendita di cose antiche e usate; pertanto anche i rivenditori di veicoli usati in conto proprio non hanno più l'obbligo di tenere il registro vidimato dal comune per l'annotazione delle vendite.

Art. 18 - Vendita oggetti preziosi

1. La vendita di oggetti preziosi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *I commercianti di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.*
- *La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.*
- *L'obbligo di munirsi della licenza incombe ai commercianti, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.*

- *Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata. Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio. Detta disposizione non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.*
- *Devono munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.*
- *La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata dal Questore. Nella copia deve essere annotata la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.*
- *Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.*
- *La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.*
- *I commercianti non possono compiere operazioni su cose preziose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.*
- *Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.*
- *Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni si applicano al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.*
- *Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.*
- *Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose preziose antiche o usate, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.*
- *L'esercente, che ha comprato cose preziose usate, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o all'asta pubblica.*

Capo III – Esercizi di vicinato

Art. 19 – Comunicazione esercizio di vicinato

1. Le comunicazioni per l'attivazione, la modifica della superficie di vendita ed il trasferimento dei negozi di vicinato, le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale ed il cambiamento del preposto, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR** con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti.
2. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate il giorno dopo il ricevimento della CUR da parte del SUAP.
4. La **CUR** è consentita solo con riferimento a locali o aree esistenti già disponibili, dei quali si autocertifica sia la rispondenza urbanistica sulla destinazione d'uso dell'area o immobile, sia l'idoneità igienico-sanitaria e l'ammissibilità insediativa come indicata nella componente economica commerciale del PGT.
5. Qualora l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la **CUR** può essere presentata solo al termine dei lavori e prima di iniziare l'attività di vendita.
6. Il Responsabile SUAP telematicamente invia copia agli uffici competenti per le dovute verifiche oggettive dichiarate, inoltre avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati; quest'ultima verifica può essere disposta a campione.
7. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile del procedimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la comunicazione si intende correttamente presentata.
8. Qualora il responsabile del procedimento chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.
9. Verificata la completezza della documentazione, il responsabile del procedimento propone al Responsabile SUAP l'adozione del provvedimento conclusivo che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 7, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 8, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;
10. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, nel punto di vendita al dettaglio dovrà essere tenuta esposta copia della **CUR**, con la ricevuta da parte del SUAP, unitamente ai relativi allegati ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.
11. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio di vicinato il SUAP avvierà il procedimento di cessazione dell'attività fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.
12. Salvo espressa indicazione contenuta nella componente economica commerciale del PGT, la concentrazione dei negozi di vicinato non è ammessa per la realizzazione di medie strutture di vendita.
13. Nei nuclei residenziali dei centri storici, al fine di recuperarne le tradizioni storiche e culturali, la programmazione commerciale può applicarsi anche alle attività commerciali di vicinato introducendo la possibilità della tipologia merceologica di alta qualità. In tal caso non sono attivabili esercizi con riferimento del semplice settore merceologico.
14. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza della legge 426/71, sono convertite d'ufficio con prese d'atto di negozio di vicinato e possono essere utilizzate in concentrazione od accorpamento per la realizzazione di sole medie strutture di vendita secondo le disposizioni dei successivi articoli.
15. Negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell'esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all'attività principale, con l'utilizzo di soli piani d'appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione.

Capo IV – Forme speciali di vendita

Art. 20 – Segnalazione forme speciali di vendita

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente, per quanto applicabili, sono da osservarsi anche nelle segnalazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento di:

20.1.1. Spacci interni – intesa quale vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

20.1.2. Vendita con apparecchi automatici - Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l'obbligo della **CUR**; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della CUR, SCIA o DIAP relativa all'avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.

Le violazioni delle disposizioni sopra riportate, relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Le violazioni delle disposizioni relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

20.1.3. Vendita per corrispondenza o con mezzi di comunicazione - Intesa quale vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (*internet*).

È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.

È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività abbia fatto la dovuta segnalazione al SUAP sede d'impresa ed abbia regolare ricevuta. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Per questa forma di vendita trova applicazione il diritto di recesso ai sensi del vigente Codice del Consumo.

20.1.4. Vendita al domicilio del consumatore - La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a **CUR** da presentare al SUAP se l'operatore ha la sede sul territorio.

Il soggetto che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.

L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Il tesserino di riconoscimento alle persone incaricate deve essere ritirato non appena esse cessano l'incarico o perdano i requisiti soggettivi richiesti.

Per questa forma di vendita trova applicazione il diritto di recesso ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al primo periodo, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai punti successivi.

Detta attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.

Capo V – Medie strutture di vendita

Art. 21 – Richiesta autorizzazione media struttura di vendita

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita al dettaglio, senza l'esecuzione di opere edili, è comunque disposto in modo negoziato con l'amministrazione comunale. La negoziazione non si attua qualora la media struttura di vendita sia prevista dai piani attuativi, indicati nella componente economica commerciale del PGT, che abbiano già ceduto e/o monetizzato le aree standards attinenti alle funzioni commerciali indicate negli stessi piani attuativi. Le predette istanze devono essere presentate al SUAP, in via telematica, mediante la compilazione del modulo comunale predisposto.

2. In accoglimento dell'istanza ed al fine del rilascio formale dell'autorizzazione deve essere presentata una relazione contenente la:

- a) Verifica di compatibilità dell'impatto commerciale:
 - ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
 - impatto sulla rete distributiva di vicinato;
 - integrazione con le altre tipologie di vendita.
- b) Verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesistica:
 - condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale;
 - sistema dei parcheggi;
 - relazioni con il sistema logistico;
 - relazioni con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali;
 - integrazione funzionale con l'assetto urbano;
 - rapporto con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell'ambito interessato dall'intervento;
 - emissioni acustiche, emissioni gassose e polveri da traffico generato;
 - attenzione al non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, nonché variazioni di esposizione al rumore ed il rispetto dei valori limite;
 - emissioni luminose.

3. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, o in caso di riduzione della superficie di vendita o del settore merceologico, deve essere presentato anche il **modulo CUR**. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR**, con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti.

4. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni presentate con moduli liberi, devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulata con i predetti moduli.

5. L'istanza o la comunicazione deve essere sottoscritta davanti al pubblico impiegato incaricato al ricevimento, diversamente deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

Art. 22 – Contestualità urbanistico - edilizia

1. Il procedimento di rilascio di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita è negoziato in modo contestuale o preventivo a quello urbanistico edilizio. Pertanto la correlazione dei procedimenti comporta che, in caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione commerciale contestuale all'esecuzione di opere edili soggette a SCIA o permesso di costruire, questi ultimi atti non producono effetti di assenso e non possono essere rilasciati se non contestualmente o dopo il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Nei casi in cui per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento della media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica, ci si avvalga della facoltà di SCIA per l'esecuzione dei lavori edificatori, alla richiesta negoziata per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica asseverata dei lavori da eseguirsi e l'eventuale autorizzazione paesistica se richiesta.

3. Nel caso di opere edili realizzate con permesso di costruire, la richiesta di negoziazione per l'ottenimento dell'autorizzazione di natura commerciale deve essere correlata con l'istanza di permesso di costruire con gli allegati cartografici e le relazioni tecniche come previste dalle vigenti norme edilizie e di attuazione dello strumento urbanistico vigente. In tal caso valgono le seguenti condizioni:

- a) il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per il rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale (90 gg);
- b) l'autorizzazione di natura commerciale ed il permesso per costruire sono sottoscritti contestualmente dal Responsabile SUAP e Responsabile Ufficio Tecnico per le rispettive competenze;
- c) se l'intervento interessa aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione è richiesta congiuntamente alla domanda di autorizzazione di natura commerciale e rilasciata nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

4. Se l'intervento edilizio necessita di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale.

5. La deroga al criterio della contestualità dei procedimenti deve essere esplicitamente richiesta dall'interessato e concessa solo dopo aver verificato l'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale. Detta ammissibilità urbanistica è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudica le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico - edilizia.

6. Nel caso di richiesta non contestuale, la conclusione del procedimento di natura urbanistico - edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale.

7. In caso di apertura di media struttura di vendita che abbia un'attrazione sovralocale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale, l'ufficio deve acquisire il parere dei Comuni contermini. La struttura assume carattere sovralocale quando il peso insediativo del comune, costituito dal rapporto tra residenti ed addetti e superfici di vendita è uguale o inferiore a 1,5. Il suddetto peso insediativo è dato dalla somma di residenti ed addetti occupati in unità locali in relazione alla superficie di vendita richiesta e a quelle di media struttura già esistenti.

8. Il termine legislativo di un anno previsto per l'inizio dell'attività commerciale decorre dalla comunicazione di completamento delle opere edilizie. A tale fine il Responsabile dell'ufficio tecnico comunicherà al SUAP l'avvenuta presentazione del termine lavori.

9. Qualora le opere non siano completate, il Responsabile SUAP può concedere la dovuta proroga dei termini legislativi fissati per l'attivazione della media struttura di vendita.

Art. 23 – Conferenza comunale dei servizi

1. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento sospendendone eventualmente i termini qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta. Contestualmente avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati qualora ne ricorrano i presupposti.

2. La sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta e decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza.

3. Il responsabile del procedimento, riscontrata la regolarità dell'istanza di apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita, ne trasmette copia agli uffici comunali competenti e propone al Responsabile SUAP la convocazione, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, della conferenza dei servizi composta da quest'ultimo, dal responsabile del settore presso il quale è inquadrato l'ufficio urbanistica comunale, da eventuali altri responsabili competenti per materia o da soggetti da loro delegati.

4. In conferenza dei servizi i vari responsabili relazioneranno per le rispettive competenze ed un eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

5. La conferenza dei servizi decide favorevolmente solo in presenza del contestuale assenso dei responsabili SUAP ed Urbanistica edilizia.

6. La conferenza dei servizi conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione; diversamente il Responsabile SUAP avoca a sé la funzione della conferenza di servizi.

7. Il consolidamento del silenzio assenso è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune, o dal parere di ammissibilità urbanistica in caso di contestuale esecuzione di opere edili, senza che sia stato comunicato un motivato diniego.

8. Il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è comunicato alla Direzione Generale per il Commercio Interno della Regione Lombardia.

Art. 24 – Medie strutture quali atti dovuti

1. In osservanza alle disposizioni di programmazione commerciale di cui alle presenti norme, e previa negoziazione, l'autorizzazione di natura commerciale per una media struttura di vendita è sempre dovuta quando l'apertura o l'ampliamento avvengano per concentrazione od accorpamento di medie strutture di vendita già attive da almeno 18 mesi all'atto della proposizione della domanda, o di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell' art. 24, della legge 426/71, e sino ai limiti dimensionali di zona indicati nella programmazione commerciale.

2. Le domande intese ad ottenere il rilascio di autorizzazione come atto dovuto devono essere accompagnate da un atto di impegno da parte dell'interessato al reimpiego del personale già occupato presso le aziende accorpate o concentrate.

3. Le autorizzazioni concentrate od accorpate sono revocate di diritto.

4. Gli operatori che hanno ceduto l'azienda o singoli rami d'azienda al fine di consentire il rilascio del predetto atto dovuto, possono iniziare una nuova attività commerciale solo ad avvenuta revoca delle autorizzazioni cedute.

Art. 25 – Attivazione ed esposizione del titolo

1. L'autorizzazione, unitamente alla CUR, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro un anno dal rilascio.

3. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Capo VI – Grandi strutture di vendita

Art. 26 - Autorizzazione

1. In osservanza alle disposizioni contenute nella programmazione di Settore, l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita, sono soggette ad autorizzazione negoziata, rilasciata dal Comune, a seguito della conferenza di servizi. Le predette istanze devono essere presentate al SUAP, mediante la compilazione del modulo comunale.
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
 - a) la compilazione del modulo comunale predisposto;
 - b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della Sezione 1, del Capo I, del Titolo II, della LR n. 6/2010;
 - c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto;
 - d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
 - e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.
4. La trasmissione della copia della domanda da parte del SUAP alla Provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.
5. La conferenza di servizi è indetta dal Responsabile SUAP e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previo accordo con la Regione e la Provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.
6. Il SUAP trasmette alla Provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il SUAP deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.
8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del SUAP, o della Provincia o del richiedente. In caso di inerzia del SUAP, la Regione, sentiti il Comune e la Provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.
9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.
10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del SUAP, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, del d.lgs 114/1998 dell'eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
11. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara

l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.

12. Il SUAP invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

13. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all'area di gravitazione dell'insediamento proposto come definita dal programma regionale e l'eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.

14. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che si è conclusa la valutazione delle domande che precedono nell'ordine di valutazione.

15. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. 114/1998, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'articolo seguente.

16. Il SUAP, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.

Art. 27 – Contestualità urbanistico - edilizia

1. Il procedimento di autorizzazione all'apertura, ampliamento, modificazione e trasferimento di una grande struttura di vendita è contestuale a quello urbanistico edilizio.

2. Alla domanda, in caso di contestualità dei procedimenti, a pena dell'inammissibilità della stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta di permesso di costruire o SCIA, il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione ai contenuti dell'istanza.

3. La correlazione dei procedimenti comporta che i provvedimenti di SCIA o permesso per costruire, utili alla realizzazione della grande struttura di vendita, siano rilasciati contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale.

4. In caso di richiesta contestuale di rilascio dell'autorizzazione e di intervento urbanistico - edilizio, quest'ultimo atto di assenso non può mai essere rilasciato prima dell'autorizzazione commerciale.

5. Qualora l'apertura, l'ampliamento, la modificazione o il trasferimento della grande struttura di vendita sia interessata a lavori che le disposizioni legislative vigenti assoggettano a SCIA, alla domanda di autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica della SCIA e i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ottenuto l'assenso di natura commerciale.

6. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

7. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale dopo l'adozione degli stessi;
- b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

8. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica del Comune costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/98.

9. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

10. La conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune.

11. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale

12. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.

13. La verifica dell'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale è svolta dagli uffici comunali che producono alla conferenza di servizi apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura comunale.

14. Le determinazioni della conferenza di servizi assunti favorevolmente producono effetti di permesso per costruire ed in tale caso al verbale della conferenza va allegata la quantificazione degli oneri concessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è assoggettato alla medesima forma di pubblicità prevista per il permesso di costruire.

15. Nel caso di area o immobile sottoposto a vincolo paesistico, paesaggistico, storico artistico, archeologico, idrogeologico e sismico, le determinazioni favorevoli della conferenza di servizi producono effetti di autorizzazione, sotto il profilo della specifica disciplina di vincolo, solo se alla conferenza partecipano i rappresentanti degli enti tutori del vincolo opportunamente convocati.

16. L'esito negativo della conferenza di servizi preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti negativi anche sotto il profilo urbanistico - edilizio.

17. L'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa. Solo a fronte di cause imprevedute sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori, il SUAP può prorogare il predetto termine esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'inizio dell'attività.

18. In caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all'attività sulla restante superficie entro un anno dall'inizio parziale, il SUAP modifica l'autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.

19. La conclusione del procedimento di natura urbanistico - edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale, pertanto i lavori edili non potranno in nessun caso iniziare prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Art. 28 – Istanza di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per il rilascio, l'ampliamento, la modificazione e trasferimento delle grandi strutture di vendita, devono essere presentate al Comune mediante la compilazione del modello comunale predisposto.

2. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, o in caso di riduzione della superficie di vendita o del settore merceologico, deve essere presentato il **modulo CUR**. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR**, con gli allegati di cui all'art. 8 per i casi in esso descritti.

3. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni presentate con moduli liberi, devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulata con i predetti moduli. L'istanza o la comunicazione deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento, diversamente deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

4. La domanda si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione, da parte del Comune, della valutazione di impatto ambientale qualora sia richiesto dalla programmazione urbanistica vigente.

5. Alle domande di autorizzazione va allegato il progetto esecutivo dell'intervento proposto e la documentazione di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità per «unità territoriale» si intende il territorio del Comune e dei Comuni confinanti.

7. In nessun caso è consentito il trasferimento senza nuova autorizzazione.

8. Costituiscono motivi di inammissibilità e quindi di improcedibilità della domanda:

- a) l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente fatto salvo quanto previsto per i centri commerciali e le strutture unitarie;
- b) la mancanza degli elementi essenziali di cui all'articolo 26, comma 3;
- c) la non conformità urbanistica;
- d) la mancata attestazione che per l'area oggetto di richiesta di autorizzazione non vi è il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale verificati con analisi o studi effettuati non oltre un anno prima della presentazione della domanda.

L'attestazione non è obbligatoria nei soli casi di ampliamento di superfici di vendita previsti interamente all'interno di edifici esistenti ove è già in corso l'attività commerciale. In caso di bonifica dell'area, l'assenza della previsione del piano di caratterizzazione di cui alla normativa vigente;

- e) il contrasto con atti di programmazione o di pianificazione regionali;
- f) la presenza di condizioni di assoluta incompatibilità per gli aspetti di natura territoriale, ambientale e infrastrutturale con riferimento alle disposizioni regionali vigenti;
- g) il contrasto con disposizioni previste da norme statali nelle materie di competenza dello Stato, quali ad esempio il rispetto dei vincoli apposti in materia di salvaguardia delle aree con monumenti storico-artistici;
- h) la violazione al divieto di rilocalizzazione, in altra parte del territorio regionale, su area precedentemente occupata da un'altra grande struttura di vendita, prima del decorso di 5 anni dal momento in cui è cessata la precedente attività.

9. In caso di contestualità dei procedimenti, alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta del permesso di costruire, il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione ai contenuti dell'istanza.

Art. 29 – Attivazione ed esposizione del titolo

1. L'autorizzazione, unitamente alla CUR, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni dal rilascio.

3. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

4. Entro il termine di cui al comma 3 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi la quale verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento commerciale già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più attuali.

Capo VII – Centri commerciali

Art. 30 – Strutture di vendita unitarie

1. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate seguendo le procedure previste per le medie o grandi strutture di vendita e le specifiche prescrizioni contenute nella programmazione commerciale. Alle strutture di vendita unitarie di cui all'articolo 2, è rilasciata una autorizzazione avente carattere unitario. La predetta autorizzazione deve puntualmente indicare anche la specifica tipologia di struttura unitaria di vendita
2. Il passaggio da una tipologia ad un'altra può essere soggetto ad una nuova valutazione limitatamente agli aspetti ed alle caratteristiche che inducono ad un maggior impatto socio-economico e di sostenibilità.
3. In relazione a tale autorizzazione unitaria, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali inseriti o considerati facenti parte della struttura di vendita unitaria.
4. Il primo passaggio dall'autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.
5. Le superfici di vendita autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale deve corrispondere a quello della citata autorizzazione unitaria. La superficie di vendita della struttura di vendita unitaria è pertanto pari a quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in essa presenti nel rispetto anche dei settori merceologici autorizzati.
6. L'allocazione o il trasferimento di uno o più esercizi all'interno o in prossimità di una struttura di vendita unitaria configura un ampliamento della autorizzazione unitaria in essere e necessita quindi dell'avvio del relativo procedimento autorizzatorio. Non è consentito il trasferimento di uno o più esercizi al di fuori della struttura di vendita unitaria.
7. La domanda di apertura e di modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata anche da un unico soggetto promotore. Ai sensi del precedente comma 1, nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa, la tipologia di struttura unitaria per cui si chiede l'autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma 3.
8. La superficie utilizzata da attività diverse dal commercio al dettaglio non sono computate al fine della determinazione del limite insediativo, indicato nell'autorizzazione principale, solo se non svolgono alcuna cessione di beni al dettaglio; diversamente la superficie dell'esercizio verrà conteggiata interamente come commerciale.
9. A tale scopo, il SUAP terrà un'attenta registrazione sulle attività in essere all'interno del centro commerciale facendo verificare gli insediamenti dalla Polizia Locale. In presenza di eventuali eccedenze o mancanze nell'uso della superficie autorizzata del centro commerciale, il Responsabile SUAP contesterà le dovute situazioni al titolare della struttura di vendita unitaria concedendo un adeguato termine per la regolarizzazione.
10. Fatta salva la specifica destinazione urbanistica, non è possibile rilasciare autorizzazioni concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro insieme configurino strutture commerciali unitarie come indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, cui devono essere applicate le procedure di autorizzazione previste per le medie o le grandi strutture di vendita.
11. Gli insediamenti commerciali privi di autorizzazione unitaria non possono adottare soluzioni strutturali, funzionali o formali e fornire informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, atte a rappresentare gli stessi quali struttura unitaria di vendita. Il ricorrere della fattispecie sopra richiamata configura svolgimento abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.
12. Le eventuali situazioni distributive consolidatisi in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, devono essere diffidate dal continuare l'attività in difetto avviando d'ufficio la dovuta procedura di adeguamento.

Capo VIII – Sanzioni

Art. 31 – Accertamenti e sanzioni Capi da I a VII

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.
3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle norme ai precedenti capi da I a VII.
4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.
5. Alle violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 26, 30, se non diversamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Responsabile SUAP può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
7. Le violazioni agli articoli 14, 15,16,17 e 18, sono sanzionate dal codice penale ed amministrativamente dall'art. 17 bis del TULPS.
8. La mancata comunicazione di subingresso, gestione di reparto, riduzioni di superfici o di settori merceologici, nei termini e con le modalità stabilite dai precedenti Capi del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.
9. Per le motivazioni di revoca, sospensione e le violazioni qui non contemplate, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 22 del DLgs 114/98.
10. Le altre violazioni dei precedenti capi e quelle di programmazione, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.

Alimenti surgelati

Art. 32 – Disciplina speciale

1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari
 - a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelazione», che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;
 - b) commercializzati come tali.
2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
3. La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, è consentita a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio abilitati per il settore alimentare con l'osservanza delle leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica e delle norme specifiche sulla conservazione dei prodotti surgelati.
4. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, diverso da quelli indicati al comma precedente, abilitato alla vendita di prodotti agricoli od alimentari di propria produzione, può ottenere l'autorizzazione per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta all'abilitazione in essere, con l'osservanza delle leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica e delle norme specifiche sulla conservazione dei prodotti surgelati.
5. L'autorizzazione amministrativa per la vendita **di soli alimenti surgelati** deve essere richiesta al SUAP mediante presentazione del modulo **CUR**, dichiarando, mediante relazione allegata, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati e mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero.
6. L'attività di vendita di soli surgelati, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
7. Le violazioni alla presente disciplina sono accertate dalla Polizia Locale e, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività abusiva sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale che ne dà comunicazione al SUAP, e l'autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Parafarmacia

Art. 33 – Vendita farmaci da banco o di automedicazione

1. Gli esercizi commerciali di vicinato, media e grande distribuzione, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa **CUR** al SUAP, alla Regione Lombardia, ed alla ASL di competenza territoriale, fermo restando quanto previsto al successivo punto "Vigilanza". La comunicazione deve essere predisposta utilizzando il modulo comunale e corredata dagli allegati certificativi dei requisiti soggettivi del richiedente e dalle certificazioni tecniche attestanti i requisiti di seguito indicati e quelli eventualmente richiesti in modulistica. Qualora vengano posti in vendita anche prodotti alimentari dietetici, integratori, per l'infanzia o per soggetti di particolari patologie, l'esercizio commerciale deve essere abilitato anche per il settore alimentare ed il titolo di laurea in farmacia è titolo abilitante alla vendita di tali prodotti alimentari.

2. Dal ricevimento della CUR, il SUAP dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività che deve essere preventivamente comunicato al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.

3. La CUR deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dagli allegati richiesti, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto all'ufficio protocollo; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la domanda deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 34 - Attività del reparto

1. La vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in un unico apposito reparto, conforme ai requisiti di seguito indicati, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

2. Il farmacista deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale nell'esercizio della sua funzione.

3. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

4. I farmaci vendibili negli esercizi commerciali non possono essere soggetti ad operazioni di fidelizzazione dei clienti (accumulo punti tramite tessera personale per acquisizione premi; ulteriori sconti sui prodotti e/o quant'altro).

Art. 35 - Requisiti del reparto e magazzino

1. Il reparto deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio; deve essere separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale, tramite parete o vetrata, e deve risultare inaccessibile nei periodi in cui il farmacista è assente.

2. Il reparto deve essere dotato di apposito registratore fiscale, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

3. Il reparto deve essere segnalato con modalità appropriate e comunque diverse da quelle richieste per le farmacie.

4. L'attivazione di un reparto su una superficie di vendita aggiuntiva a quella già comunicata o autorizzata resta soggetta alle vigenti disposizioni statali e regionali di settore.

5. Il magazzino di medicinali del reparto, di norma ubicato in modo tale da garantire la contiguità con lo stesso, deve rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto del Ministro della Sanità in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 14 agosto 1999, per quanto applicabile.

6. Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 24.4.2006, n. 219, per quanto applicabile.

Art. 36 - Vigilanza, farmacovigilanza, sanzioni

1. Il reparto può essere attivato immediatamente dopo la presentazione del modulo CUR al SUAP ed all'ASL che dispone per la verifica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, tempestivamente comunicata, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti previsti dal D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248, al fine di accertare che il reparto e la qualità dei medicinali siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

2. Nel corso di ciascun biennio tutti i reparti debbono essere visionati dall'ASL, che può compiere anche verifiche straordinarie, al fine di vigilare sul mantenimento dei requisiti richiesti.

3. Se il risultato della verifica non è soddisfacente, il titolare dell'esercizio commerciale è diffidato dall'ASL territorialmente competente a mettersi in regola entro un termine perentorio; il decorso infruttuoso di detto termine comporta l'impossibilità di attivare o proseguire la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica presso il reparto.

4. L'ASL provvede a comunicare ai reparti eventuali avvisi di ritiro o sequestro di farmaci, ovvero altri avvisi riferiti ai farmaci, diffusi dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dal Ministero della Salute o dalla Regione Lombardia.

5. Il reparto deve essere dotato di un fax dedicato per ricevere tali avvisi e di strumentazione idonea a garantire l'individuazione ed il ritiro dei farmaci sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di distribuzione e commercializzazione di medicinali ed i provvedimenti sono adottati dall'ASL.

7. La Polizia Locale collabora nel controllo dell'attività trasmettendo all'ASL ed all'ufficio SUAP copia del verbale d'ispezione.

Quotidiani e periodici

Art. 37 - Aspetti di carattere generale

1. Il presente provvedimento fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici in applicazione della legislazione nazionale in materia e degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia e, per quanto non previsto nei predetti provvedimenti, si applica la disciplina del commercio al dettaglio.

2. La programmazione di settore è basata sulla consistenza dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante

Art. 38 – Obiettivi

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, le presenti norme, con relativa programmazione, si propongono di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione della localizzazione stessa:

- articolazione razionale della rete distributiva sul territorio comunale, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
- incremento della diffusione di quotidiani e periodici, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli esercizi esistenti;
- contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Art. 39 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Le presenti norme disciplinano l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata.

2. Detta attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.

3. Al fine di una corretta interpretazione delle presenti norme si riportano le seguenti definizioni:

- a) Punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nella programmazione di settore e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex art. 14, L. 416/81.

Detti esercizi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali consistenti in soli pastigliaggi confezionati e altri prodotti del settore non alimentare comunque attinenti, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.

Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità separata rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigua; sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001.

I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.

- b) Punti di vendita non esclusivi: esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta alle seguenti attività:
- Rivendite generi di monopolio;
 - Distributori stradali di carburanti per autotrazione;
 - Esercizi di somministrazione di sole bevande (bar); sono esclusi gli esercizi dove si somministrano pasti;
 - Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di

vendita pari o superiore a 700 mq.;

- Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq;
- Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione.

Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

- c) Superficie di vendita: indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce. Rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti.

Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, ufficio, laboratori e comunque tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.

- d) Giornale: ha un contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e su problemi d'attualità; è possibile, per i giornali, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro.
- e) Quotidiano: è sinonimo di "giornale quotidiano".
- f) Rivista: ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione d'argomenti che, seppure limitati a settori particolari, hanno sempre un carattere di varietà; è possibile, per le riviste, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro; la rivista si può qualificare come "giornale periodico".
- g) Periodico: la dottrina lo definisce come una pubblicazione edita a regolari intervalli di tempo, cioè a periodo fisso (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) con carattere di continuità ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

I periodici non costituiscono opere determinate e possono durare indefinitamente con diversità di contenuto da un numero all'altro. Essi trattano materie generiche, di varietà e di attualità in ordine alle quali l'interesse dei lettori si rinnova continuamente, sicché la sua funzione non si esaurisce entro limiti preventivamente definiti: inoltre essi contengono contemporaneamente più rubriche ed affrontano nel loro aspetto attuale molti argomenti eterogenei (a differenza del libro, che ha carattere omogeneo).

- h) Libro: è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non necessariamente legata alle contingenze della cronaca e, per tanto, una trattazione che non può ripetersi nel tempo.

La periodicità e l'identità di formato, di stampa, di prezzo, ecc., con cui vengono presentati al pubblico e che accomunano tra loro, in guisa da farli assomigliare ad altrettanti numeri di una rivista, diversi libri appartenenti ad una stessa collana, sono caratteristiche puramente esteriori, nient'affatto connesse con la intrinseca natura della pubblicazione e perciò tali da non consentire che detti libri siano considerati come delle riviste o periodici.

- i) Prodotto equiparato al libro: come il libro, è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non legata alle contingenze della cronaca e differenzia solo per la caratteristica del supporto che può essere di diversa natura dal cartaceo.

Art. 40 – Requisiti soggettivi

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 41 – Autorizzazione punto di vendita esclusivo

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile SUAP nel rispetto dei criteri di localizzazione

contenuti nella programmazione di settore.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata possibilmente in via telematica utilizzando il modulo comunale appositamente predisposto compilato in ogni sua parte e vale anche ai fini della comunicazione per la vendita di pastigliaggi preconfezionati e altri prodotti del settore non alimentare comunque attinenti.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dagli allegati richiesti.

4. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.

5. La domanda di autorizzazione per l'attivazione di un chiosco ha validità unificata sia per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, sia per l'autorizzazione urbanistico - edilizia di installazione del chiosco. A tale scopo l'interessato deve precisare l'ubicazione e la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare, dovrà inoltre corredata la richiesta con una planimetria e progetto del chiosco.

6. L'accoglimento della domanda comporterà la sottoscrizione di apposita convenzione decennale, rinnovabile, riportante le clausole per l'uso del suolo e relativo canone.

Art. 42 – Autorizzazione punto di vendita non esclusivo

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici può essere effettuato immediatamente dal ricevimento del modulo comunale **CUR** da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività che deve essere preventivamente comunicato al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.

2. La CUR deve essere sottoscritta con le modalità indicate all'articolo precedente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla L. 108/99.

4. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:

- rivendita di generi di monopolio;
- rivendita di carburanti;
- attività di somministrazione di sole bevande (bar);
- strutture di media e grande struttura di vendita o centro commerciale con superficie pari o superiore a 700 mq;
- negozi con prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mq;
- vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analogo specializzazione.

5. La CUR dovrà essere corredata dalle certificazioni attestanti:

- i requisiti soggettivi;
- ubicazione e estremi della autorizzazione commerciale di cui al precedente comma;
- la planimetria dell'esercizio con indicazioni della netta distinzione del reparto dalle altre merci poste in vendita.

Art. 43 – Autorizzazione stagionale

1. Non si dispone il rilascio stagionale di autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici non rilevandosi alcun interesse generale da perseguire sul territorio.

Art. 44 - Vendita su aree pubbliche

1. La vendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici è permessa solo alle rivendite esclusive nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi.

2. L'attività di vendita deve essere svolta in modo itinerante con periodo di sosta-vendita inferiore ai 5 minuti e a distanza da un'altra rivendita non inferiore a quella prevista dalle presenti norme.

3. Nella programmazione di settore, per motivi viabilistici o di particolare tutela ambientale, è possibile individuare:

- aree pubbliche in cui l'attività di vendita itinerante non può essere esercitata;
- aree pubbliche in cui non può essere svolta l'attività di strillonaggio;
- giornate e le aree pubbliche in cui può essere svolta attività di vendita di quotidiani e periodici in occasione di fiere, mercati e pubbliche manifestazioni.

Art. 45 - Distributori automatici

1. La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata ed a una distanza rispettosa della disposizione di cui al successivo articolo 50.

Art. 46 - Vendita senza autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture;
- h) per la distribuzione dell'editoria gratuita purché regolarmente registrata presso il Tribunale.

2. Per vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

3. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1) è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui alle presenti norme.

Art. 47 - Esposizione dell'autorizzazione

1. Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della CUR.

2. I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale per occupazione di suolo pubblico.

3. I venditori porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.

4. I venditori ambulanti o strilloni dovranno essere in grado di dimostrare tale diritto alla vendita mediante una dichiarazione del titolare dell'esercizio esclusivo per il quale è data la prestazione. Detta disposizione si applica anche per le vendite ambulanti di cui ai punti b) ed e) del precedente articolo.

5. A richiesta, i predetti atti dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

Art. 48 - Norme sanitarie ed urbanistiche

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso e di autorizzazione temporanea, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitario ed urbanistico - edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali di vicinato.

2. In particolare:

- il locale o chiosco dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via ed essere collocato in posizione tale da consentire la facile individuazione da parte dei passanti;
- l'area circostante dovrà essere dotata di spazi anche pubblici per la sosta degli autoveicoli, o quantomeno dovrà consentire la sosta ai margini della carreggiata stradale senza pregiudizio al regolare flusso del traffico.

3. Le suddette direttive non concorrono per le rivendite individuate all'interno di strutture di servizio pubblico.

Art. 49 - Esercizio della vendita

1. L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l'esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- b) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- c) giornali e riviste e altro materiale pornografico non possono essere resi visibili né all'esterno né all'interno dei locali di vendita.

2. Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell'esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al SUAP e deve affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 40). Se non adempie a tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni, è consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per un analogo periodo, all'esercizio commerciale ricadente nel raggio di m. 50 che ne faccia richiesta, con priorità a quelli trattanti generi di cartoleria e di libreria.

4. Nella vendita dei quotidiani e periodici i punti di vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate; quelli non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

Art. 50 – Distanze minime

1. Dovendo corrispondere a garantire una rispettosa localizzazione delle rivendite che garantisca il miglior servizio distributivo all'utenza senza generare conseguenti problematiche viabilistiche o di sosta, viene disposto che la programmazione commerciale possa prevedere una distanza minima di 100 m. tra esercizi, siano esercizi esclusivi o non esclusivi

2. Detta disposizione è da osservarsi solo in ogni caso in cui la programmazione di settore ne disponga l'applicazione.

Art. 51 – Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio esclusivo o non esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, su semplice comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo **CUR** dando dimostrazione dell'effettivo trapasso dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Il subentrante, alla data del subingresso, prosegue l'attività senza interruzione di continuità; l'eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata.
3. In caso di subentro mortis causa, il presunto erede subentrante comunica la continuazione dell'attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente dovrà dare dimostrazione dell'effettiva acquisizione ereditaria dell'azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data predetta, salvo proroga concessa dal Responsabile SUAP.
4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, informa il SUAP di aver affidato il reparto di vendita quotidiani e periodici in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 delle presenti norme.
5. E' in ogni caso esclusa, in caso di esercizi non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dall'attività commerciale, come pure il proseguimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in caso di cessazione o cambio dell'attività commerciale primaria.
6. E' consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

Art. 52 – Trasferimento

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo nell'ambito del territorio comunale e sue aree d'insediamento ha priorità rispetto al rilascio di un nuovo punto di vendita sia esso esclusivo o non esclusivo.
2. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici dev'essere compatibile con la localizzazione prevista dalla programmazione di settore ed essere osservante della distanza minima eventualmente prescritta.
3. Il trasferimento potrà essere effettuato immediatamente dal ricevimento della CUR da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetto a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività trasferita che deve essere preventivamente comunicato al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.
4. La CUR di trasferimento deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto al protocollo; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
5. A seguito della comunicazione dell'avvenuto trasferimento, il Responsabile SUAP procederà a verificare la rispondenza dei requisiti prescritti dalle presenti norme come se si trattasse di nuova apertura ed annota sull'autorizzazione la nuova ubicazione dell'esercizio.
6. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale.
7. In caso di manutenzione o ristrutturazione dell'esercizio, ovvero in altri casi di forza maggiore non riconducibili alla volontà del titolare dell'esercizio o del chiosco, il Responsabile SUAP può concedere l'autorizzazione al trasferimento temporaneo dell'attività commerciale in altro locale o su altro suolo pubblico o area privata ad uso pubblico nel rispetto della distanza minima con altra rivendita esistente.
8. L'autorizzazione temporanea può avere durata superiore all'anno nel caso di demolizione e di forza maggiore ed è valida sino al riadattamento dello stabile nel caso di ristrutturazione e al

completamento dei lavori di pubblica utilità nel caso di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico.

Art. 53 - Ampliamento

1. L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici dev'essere compatibile con le dimensioni e rapporti di superficie come indicati nella definizione di esercizi esclusivi di cui all'articolo 39) delle presenti norme.

2. L'ampliamento potrà essere effettuato immediatamente dal ricevimento della CUR da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetto a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività ampliata che deve essere preventivamente comunicata al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.

3. La CUR di ampliamento deve essere effettuata utilizzando il modulo comunale e sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto al protocollo; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

4. Le domande di ampliamento dei punti di vendita sono accolte nel rispetto dei limiti massimi dimensionali di superficie di vendita previsti per i negozi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita.

5. L'ampliamento di chioschi posizionati su area pubblica o area privata ad uso pubblico è ammesso in osservanza alla normativa comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche e di occupazione aree pubbliche.

Art. 54 – Cessazione

1. La cessazione dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici deve essere comunicata al SUAP mediante modulo CUR.

2. In caso di esercizi di vendita non esclusiva la cessazione dell'attività commerciale comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici.

Art. 55 – Orari di vendita

1. Richiamata la competenza del Consiglio Comunale nell'individuare criteri utili al coordinamento degli orari dei vari esercizi commerciali e di servizio di pubblica utilità, si dispone che la distribuzione dei quotidiani e periodici venga garantita in armonia con il vigente accordo nazionale sulla vendita di giornali.

2. Negli esercizi autorizzati alla vendita anche di altri prodotti l'orario di vendita è lasciato alla libera determinazione dell'operatore commerciale nel rispetto di eventuali indirizzi adottati dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 56 - Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione esclusiva viene disposta dal Responsabile SUAP qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro 6 mesi dalla data di accoglimento dell'istanza di autorizzazione; tale termine è prorogabile dal Responsabile SUAP valutati i documentati motivi della richiesta di proroga;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, o chiusura del negozio di vicinato, l'attività distributiva di quotidiani e periodici deve cessare.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività di vendita, il Responsabile SUAP ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita nell'esercizio non esclusivo.

Art. 57 – Informazione

1. In esecuzione dei vigenti indirizzi regionali, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.

Art. 58 – Accertamento e sanzioni

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle presenti norme.

4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.

5. Qualora una rivendita venga esercitata, ampliata o trasferita senza CUR o autorizzazione del Responsabile SUAP, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.

6. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Responsabile SUAP può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

7. Le violazioni al primo comma, dell'articolo 49, lettere a) e b) del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

8. Le violazioni al primo comma, dell'articolo 49, lettere c) del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000.

9. Le violazioni alle presenti norme e quelle di programmazione, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.

Vendite straordinarie

Art. 59 - Riferimenti e definizioni

1. Le vendite straordinarie sono quelle nelle quali *l'esercente dettagliante* offre condizioni favorevoli, *reali ed effettive* d'acquisto dei prodotti, mediante vendite di liquidazione, di saldi di fine stagione, promozionali e di sottocosto.

2. Nel termine "*esercente dettagliante*" non rientrano gli artigiani e gli industriali che vendono i propri prodotti sul luogo di produzione.

3. Con il termine "*reali ed effettive*" si intende che l'esercente dettagliante ha l'obbligo di dimostrare la realtà e veridicità degli sconti o ribassi praticati e di ogni dichiarazione resa nella pubblicità.

4. I riferimenti legislativi per le vendite straordinarie di liquidazione, saldi di fine stagione e vendite promozionali, sono contenuti nel Titolo III, Capo II, della LR n. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni; mentre il riferimento legislativo per la vendita sottocosto è contenuto nel D.P.R. n. 218/2001. Ai predetti disposti legislativi si fa riferimento per la predisposizione del presente regolamento procedurale.

Art. 60 - Vendite di liquidazione

1. Sono vendite effettuate al fine di esaurire le merci a seguito di:

- a) *la cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale,*
- b) *il trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda o di una succursale;*
- c) *il trasferimento in altri locali;*
- d) *la trasformazione o il rinnovo dei locali.*

2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), l'interessato deve comunicare l'evento con apposito modulo comunale da trasmettere al SUAP almeno 15 gg. prima della data di inizio della liquidazione. Dette vendite di liquidazione possono essere effettuate in ogni momento dell'anno con una durata massima di 13 settimane.

3. Nel caso di cui alla lettera d), fermo l'obbligo della comunicazione, la vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali può essere effettuata una sola volta per ciascun anno solare e comunque liberamente nei mesi di febbraio e agosto, ma è vietata nei trenta giorni precedenti il periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione, nonché nel periodo intercorrente dal 25 novembre al 31 dicembre. La durata massima è di sei settimane ed al momento della sua cessazione, il negozio deve restare chiuso per un periodo pari a un terzo della durata della vendita straordinaria e comunque per un periodo non inferiore a 7 giorni.

4. Dall'inizio di ogni forma di liquidazione è vietato introdurre nel locale o sue pertinenze merci del genere di quelle offerte in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. Il divieto opera solo per il tipo di merce di cui alla distinta comunicata.

5. La liquidazione potrebbe interessare solo una parte della tipologia merceologica del negozio; in tale caso la merce venduta in modo ordinario deve essere tenuta fisicamente separata da quella posta in liquidazione; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non può essere esercitata.

6. Nella liquidazione di tipo a), alla comunicazione deve essere allegato il Modulo CUR debitamente compilato e l'autorizzazione di media o grande struttura di vendita rinunciata. L'autorizzazione o abilitazione cessata mantiene la sua validità fino al termine della liquidazione e per un periodo di sei mesi, successivo alla liquidazione, il titolare dell'attività cessata non può aprire un nuovo esercizio nello *stesso locale* per il commercio dello *stesso settore merceologico*.

7. Nella liquidazione di tipo b), alla comunicazione deve essere allegato il Modulo CUR debitamente compilato unitamente alla copia dell'atto notarile di cessione d'azienda. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento della titolarità dell'azienda in un contesto di continuità operativa, è evidente che la sua durata non può eccedere la data di inizio dell'attività

da parte del subentrante. Fino a tale momento l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita mantengono la loro validità a nome del cedente. Si precisa che non costituisce trasferimento d'azienda l'acquisizione da parte di altre società che ne detengono il controllo mediante il possesso della maggioranza azionaria o mediante particolari vincoli contrattuali, oppure quando la società subentrante è collegata mediante la partecipazione nell'azienda rilevata in misura superiore al decimo del capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotata in borsa.

8. Nella liquidazione di tipo c), alla comunicazione deve essere allegato il Modulo CUR debitamente compilato unitamente alla copia dell'autorizzazione. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento dell'esercizio in altro locale in un contesto di continuità aziendale, è evidente che l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita mantengono la loro validità anche in pendenza della loro regolarizzazione amministrativa. La vendita di liquidazione può essere effettuata anche in locali diversi dall'esercizio originario ed in locali temporaneamente allo scopo assentiti all'uso previa richiesta specifica da presentare al SUAP.

9. Nella liquidazione di tipo d) alla comunicazione va allegata in copia la comunicazione, SCIA o permesso di costruire previsti dalle leggi edilizie; per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. La comunicazione, in ogni caso, deve indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 3.

Art. 61 - Saldi di fine stagione

1. In due soli periodi annuali della durata massima di 60 giorni, stabiliti dalla Giunta Regionale, sono consentite le vendite di fine stagione di prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

2. Non è dovuta alcuna comunicazione.

3. Salvo diversa indicazione regionale, durante i periodi dei saldi, e trenta giorni prima, i negozi che vendono prodotti stagionali, articoli di moda o prodotti suscettibili di notevole deprezzamento, non possono effettuare vendite promozionali.

4. Anche per le vendite di fine stagione, la merce proposta in offerta deve essere tenuta fisicamente separata in modo chiaro e inequivoco dalla merce posta in vendita in modo ordinario; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non può essere esercitata.

Art. 62 - Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti del proprio esercizio, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

2. Non è dovuta alcuna comunicazione.

3. La vendita promozionale dei prodotti che formano oggetto dei saldi di fine stagione può essere preclusa dalla Giunta Regionale nel periodo indicato all'articolo 61, comma 3.

4. Il predetto limite non opera per le vendite promozionali dei prodotti alimentari e quelli per l'igiene della persona e della casa.

Art. 63 - Vendite sottocosto

1. Per vendita sottocosto si intende «la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati».

2. Dalla disciplina sul sottocosto sono esclusi:

- gli esercenti il commercio all'ingrosso;
- gli esercenti le diverse forme speciali di vendita di cui al D.lgs. 114/1998;
- gli esercenti le altre attività distributive escluse dall'applicazione del D.lgs. 114/98;

- gli esercenti il commercio sulle aree pubbliche per espressa previsione dell'art. 9, del D.P.R. n. 218/2001;
- le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si verificano nel caso di sconti stabiliti in relazione all'ammontare dello scontrino.

3. La determinazione dell'offerta sottocosto deve rilevarsi dalla pubblicità e da ogni altro elemento informativo diretto all'utenza. Nello specifico, con riferimento a qualunque mezzo questi utilizzi al fine di pubblicizzare l'offerta di vendita sottocosto, al consumatore deve essere garantita una informazione chiara e inequivocabile:

- dei prodotti;
- del quantitativo disponibile;
- del periodo temporale della vendita;
- nonché le relative circostanze che determinano la vendita nel caso dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche, innovazioni, introduzione di nuove normative produttive, siano difettati, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

4. La vendita sottocosto deve essere comunicata al SUAP, utilizzando apposito modulo comunale, almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta, inoltre, non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono decorsi venti giorni tra una vendita e l'altra, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

5. Ai fini del computo del numero dei giorni predetti, sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale.

6. I prodotti offerti in vendita sottocosto devono essere posti all'interno dell'esercizio commerciale in modo che sia consentita al consumatore la "inequivocabile identificazione" ed in modo che i medesimi non possano essere confusi con il resto dell'assortimento dei prodotti in vendita.

7. Non è soggetta alla comunicazione preventiva né ad alcuna delle predette limitazioni di tempo o di decorrenza del termine, la vendita sottocosto:

- a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
- f) in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Art. 64 - Informazioni a tutela del consumatore

1. Nelle vendite straordinarie di cui agli articoli 60, 61 e 62 l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita. L'operatore commerciale deve altresì essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
3. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di liquidazione devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune.
4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
5. Nelle vendite straordinarie, di cui al comma 1, è obbligatoria l'esposizione del prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
6. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
7. Le merci oggetto delle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
8. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci (salvo diverse condizioni di vendita pubblicizzate), fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine, nelle comunicazioni per le liquidazioni, i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati SUAP contestualmente alle comunicazioni previste.
9. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
10. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
11. Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le *vendite sottocosto* previste dall'articolo 63 sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referencia e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 63, comma 7, lettere d) ed e);
 - b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
12. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 11, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.
13. Sono considerate ingannevoli, le comunicazioni di cui al comma 11, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

Art. 65 - Sanzioni

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrati al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o

cessazione dell'attività, adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle presenti norme.

4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.

5. Le violazioni alla disciplina riferita alle vendite straordinarie di cui agli articoli 60, 61, 62 e 64, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

6. Le violazioni alla disciplina riferita alle vendite sottocosto, di cui agli articoli 63 e 64, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.098 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Detenzione e vendita animali

Art. 66 – Autorizzazione

1. Le strutture destinate al commercio e toelettatura di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.
2. Ai fini del presente capo, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.
3. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
4. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al SUAP unitamente alla richiesta per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio (CUR o istanza) e deve essere corredata da una relazione tecnica, a firma di un veterinario abilitato, sull'osservanza delle condizioni di seguito indicate nonché delle diverse disposizioni di assistenza veterinaria vigenti in materia.
5. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa da presentarsi entro sette giorni lavorativi; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.
6. Qualora il SUAP chieda integrazioni nei termini di cui al periodo precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.
7. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP trasmette la domanda al servizio Veterinario dell'ASL per l'acquisizione del prescritto parere che dovrà pervenire entro 15 giorni. Decorso inutilmente il predetto termine il SUAP procederà comunque al rilascio dell'autorizzazione riservandosi l'adozione di provvedimenti d'adeguamento.

Art. 67 – Requisiti strutturali per l'attività di toelettatura animali

1. La sala d'attesa (se presente) deve avere le seguenti caratteristiche:
 - una superficie minima di 10 mq.;
 - l'altezza minima del locale di m. 2,70;
 - le pareti devono essere lisce, lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00;
 - il pavimento deve essere liscio, lavabile ed impermeabile;
 - gli sgusci di connessione fra pareti e pavimento sono consigliati;
 - il sistema di aerazione del locale può essere naturale o attivato.
2. La sala lavaggio – toelettatura deve avere le seguenti caratteristiche:
 - la superficie minima deve essere di 8 mq.;
 - l'altezza minima del locale di m. 2,70;
 - le pareti devono essere lisce, lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00.;
 - il pavimento deve essere liscio, lavabile ed impermeabile;
 - gli sgusci di connessione fra pareti e pavimento sono consigliati;
 - è consigliata una piletta sifonata a pavimento per facilitare le operazioni di lavaggio e disinfezione;
 - il sistema di aerazione può essere naturale o attivato;
 - la sala lavaggio sarà dotata di almeno un lavandino ed una vasca, entrambi in idoneo materiale e con dotazione di acqua calda e fredda (certificazione dell'installatore circa l'idoneità dell'apparecchio di riscaldamento acqua se generata da sistema di produzione autonomo dell'esercizio);
 - idonei sistemi di contenzione degli animali con sistemi di stabilizzazione/contenimento dell'animale, anche fissati a parete;
 - è obbligatorio prevedere una cappa dotata di idoneo sistema di aspirazione per l'allontanamento dal locale di vapori ed odori derivanti dall'esercizio dell'attività, convogliati in idonea canna di esalazione o analogo idoneo dispositivo che assicuri l'eliminazione di vapori ed odori;
 - si deve garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3.4.29 e 3.4.30 relativi ai requisiti termici ed igrometrici previsti dal vigente Regolamento locale d'igiene;

- tutte le apparecchiature elettriche in dotazione devono essere idonee (marchio IMQ);
- 3. Il servizio igienico, riservato al personale, deve essere annesso o almeno funzionalmente collegato ai locali dell'attività.
- 4. Nel caso vengano effettuate modifiche strutturali rispetto all'attività precedentemente in essere si deve assumere informazioni presso il SUAP prima di effettuare interventi edilizi.
- 5. Tutti gli impianti e le apparecchiature devono essere certificati secondo norma di legge.
- 6. Prevedere in ogni caso contenitori, spazi per l'accantonamento e per il corretto smaltimento di deiezioni solide e liquide, escreti, scarti, ecc. e per la detenzione degli apparecchi e detergenti sanificanti per le operazioni di pulizia e disinfezione.
- 7. L'attività può essere esercitata in locali di qualsiasi destinazione d'uso esclusi quelli a destinazione residenziale.

Art. 68 – Obblighi e divieti

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. E' vietato:

a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;

c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;

e) vendere animali a minorenni.

3. Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

5. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

Art. 69 – Commercio di cani

1. Chi fa commercio di cani è tenuto a:

a) iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i termini di cui all'articolo 109, della legge regionale n. 33/2009 e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo;

b) denunciare all'anagrafe, entro i quindici giorni successivi, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.

2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata entro sette giorni alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.

3. I ricoveri presso strutture commerciali devono possedere:

- a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nelle tabelle di cui al successivo articolo 70;
- b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni.

Art. 70 – Commercio di gatti

1. Le gabbie presso strutture commerciali devono avere i seguenti requisiti:

- a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;
- b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
- d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo.

Art. 71 – Caratteristiche box e gabbie

DIMENSIONI MINIME DEI BOX				
Capienza prevista	Taglia dei cani	Parte Chiusa in mq	Parte Scoperta in mq	TOT mq
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grossa	2,0	3,0 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2,0 (*)	3,0
	Grossa	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30

GABBIE PER DETENZIONE INFERIORE A TRENTA GIORNI

<i>N°Cani-Gatti per gabbia</i>	<i>Peso in Kg</i>	<i>Superficie gabbia in mq</i>	<i>Altezza Gabbia in cm.</i>
1	fino a 4	0,3	60
	da 4 a 8	0,6	60
	da 8 a 20	1,5	80
	oltre 20	2,5	120
2	fino a 4	0,6	60
	da 4 a 8	1	60
	da 8 a 20	2,5	80
	oltre 20	3,5	120
3	fino a 4	1	60
	da 4 a 8	1,4	60
	da 8 a 20	3,5	80
	oltre 20	4,6	120
4	fino a 4	1,2	60
	da 4 a 8	1,6	60
	da 8 a 20	4	80
	oltre 20	-	-
5	fino a 4	1,5	60
	da 4 a 8	2	60
	da 8 a 20	4,7	80
	oltre 20	-	-

Art. 72 – Controlli e sanzioni

1. Per l'esercizio delle attività di controllo, il SUAP si avvale della Polizia Locale.
2. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai trasgressori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da € 150 a € 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1; comma 2, lettere a),b),c); comma 3, primo periodo; commi 4 e 5;
 - b) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;
 - c) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 6;
 - d) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 69, 1° e 2° comma;
 - e) da € 500 a € 3.000 per chi svolge l'attività commerciale di animali prevista senza autorizzazione di cui all'articolo 66.
3. Le violazioni alle presenti norme, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.
4. L'inosservanza delle misure di biosicurezza, nel caso di trasporto a fini commerciali, comporta l'applicazione di una sanzione da € 1.500 a € 9.000 e la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto e/o al commercio da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Disposizioni finali

Art. 73 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per il commercio al dettaglio in sede fissa ed altre forme di vendita, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.